



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Manutenzione

COPIA

DETERMINAZIONE N. 2239 DEL 15/12/2015

OGGETTO:	DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISANAMENTO LOCULI DEL CIMITERO DELL’ULIVO. CIG: 651776342D e CUP E34E15001130004.
-----------------	---

IL DIRIGENTE

VISTO che ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., il Comune di Fano con deliberazione di Consiglio Comunale n. 219 del 22 dicembre 2014, ha approvato la costituzione della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Fano (ente capofila), Cartoceto, Fossombrone, Serrungarina, Saltara e Montemaggiore al Metauro approvandone lo schema di convenzione per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 13 febbraio 2015 e per il Comune di Cartoceto in data 5 marzo 2015 dai Sindaci dei Comuni sopra indicati;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.465 del 27/10/2015 con la quale è stato approvato il Regolamento di funzionamento della Centrale unica di committenza che prevede che i comuni associati sono tenuti ad avvalersi dell’Ufficio comune operante presso l’Amministrazione di Fano come Centrale unica di committenza per le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi nello stesso specificati;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.489 del 17/11/2015 ad oggetto “Avvio operatività CUC-Disposizioni transitorie nelle more dell’accreditamento presso l’ANAC”;

VISTO che per gli affidamenti di lavori servizi e forniture di importo superiore a €. 40.000,00 non è possibile procedere autonomamente ma, è necessario avvalersi della costituita Centrale Unica di Committenza in conformità al comma 3 bis dell’art.33 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

tutto ciò premesso

CONSIDERATO CHE:

– con delibera di Consiglio Comunale n.. 116 del 3/7/2015 veniva approvato il Bilancio di previsione 2015-17 e l’allegato Programma Triennale delle Opere Pubbliche, in cui è prevista la realizzazione dei “**LAVORI DI RISANAMENTO LOCULI DEL CIMITERO DELL’ULIVO**”;

– con deliberazione della Giunta Comunale n. 412 del 24/09/2015 è stato approvato il progetto esecutivo per i “**LAVORI DI RISANAMENTO LOCULI DEL CIMITERO DELL’ULIVO**”, redatto dal progettista geom. Bruno Agostinelli per l’importo complessivo di € 185.000,00 spesa prevista nel piano triennale degli investimenti 2015-2017 con imputazione al Cap. di bilancio 1209.22.210 ex 2105.102.01, Siope 2117 (Imp. 2015/1964 di € 185.000,00) come si evince dal sottoelencato quadro economico:

1)Lavori E. 137.820,84

B) Incidenza manodopera E. -20.500,00

C) Costi sicurezza inclusi nei prezzi E. -2.705,92

1)Lavori a base d’asta a misura E. 114.614,92



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Manutenzione

2) Incidenza manodopera	E.	20.500,00	
3) Costi sicurezza inclusi nei prezzi	E.	<u>2.705,92</u>	
Sommano			E. 23.205,92
Oneri aggiuntivi sicurezza	E.	1.679,1	
lavori in economia	E.	<u>4.000,00</u>	
TOTALE LAVORI	E.	143.500,00	

D) Somme a disposizione dell'Amm.ne:

d1) IVA 22% su E.143.500,00	E.	31.570,00	
d2) Spese Tecniche Iva inclusa	E.	7.000,00	
d3) Inc. Progg su E.143.500,00	E.	2.850,00	
d4) Varie e imprevisti E ARR.TO.	E.	<u>80,00</u>	
Sommano	E.	41.500,00	

T O T A L E P R O G E T T O E . 1 8 5 . 0 0 0 , 0 0

DATO ATTO che la presente spesa potrà essere aggiudicata a condizione che venga confermato nel testo definitivo della Legge di stabilità per l'anno 2016 quanto attualmente contenuto nell'art. 35 del relativo disegno di legge in materia di pareggio di bilancio degli Enti Territoriali;

ACCERTATO che il progetto è stato sottoposto con esito favorevole alla procedura di validazione prevista dall'art. 55 del D.P.R. 207/2010 in data 22/09/2015;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere ad avviare la procedura di affidamento dei lavori in argomento;

VISTO l'art. 11, comma 2 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, il quale dispone che " prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii., si concede la facoltà alle stazioni appaltanti, per interventi di importo complessivo a base di gara non superiore ad un milione di euro, di procedere all'affidamento dell'appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.57 comma 6 del richiamato decreto;

RITENUTO che:

- È opportuno affidare i predetti lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, in quanto tale procedura consente di individuare in tempi rapidi l'operatore economico a cui affidare l'appalto e procedere pertanto all'espletamento dei lavori in tempi altrettanto celeri, nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, proporzionalità ed imparzialità;
- Il criterio di selezione delle offerte sarà quello del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con contratto di sola esecuzione dei lavori, da stipularsi a misura, con esclusione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 122, comma 9 del medesimo D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

CONSTATO che

- si è provveduto alla selezione ed individuazione degli operatori economici da invitare alla gara previo espletamento di apposita indagine di mercato mediante pubblicazione di apposita manifestazione di interesse in data 10 novembre 2015, individuando le n. 15 ditte da invitare alla presente procedura mediante apposito sorteggio del 23/11/2015, come da apposito verbale agli atti dell'ufficio tecnico;

DATO ATTO che l'elenco delle ditte rimane riservato ai sensi di quanto indicato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Manutenzione

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base, si evidenzia quanto segue:

- La scelta del contraente sarà effettuata con gara di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara in applicazione del combinato disposto degli artt.122, comma 7 e art. 57 comma 6 del Codice dei contratti, ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e l'entità dei lavori nonché in rapporto all'attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure,
- L'importo presunto a base d'asta dei lavori è pari ad Euro 143.500,00 di cui Euro€ 114.614,92 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 20.500,00 per incidenza costo manodopera, € 4.385,08 per oneri di sicurezza, € 4.000,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso e che la suddivisione delle lavorazioni relative all'intervento è la seguente:

lavorazione	Categoria D.P.R.. 207/2010	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	importo (euro)	indicazioni speciali ai fini della gara	
					prevalente o scorporabile	subappaltabile (si/no)
Edifici civili ed industriali	OG1	I	SI	E143.500,00	prevalente	max 20%

- le ditte da invitare dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa:

Requisiti di cui all'art. 90 del DPR n. 207/10 in misura non inferiore a quanto previsto nel medesimo articolo; per il rapporto di analogia di cui al suddetto art. 90, c. 1 lett. a) fra lavori eseguiti dall'operatore economico richiedente e quelli da affidare, si deve fare riferimento ai lavori descritti nella declaratoria di cui alla cat. OG1 di cui all'allegato A del DPR 207/2010;

in alternativa

Attestazione di cui all'art. 40, comma 3, lett. B) del D.Lgs. n. 163/06, in corso di validità, rilasciata da Società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, nella cat. OG1 di cui all'allegato A del DPR 207/2010

- Criterio di aggiudicazione: all'appalto si procederà con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82 comma 2, lettera a) APPALTI A MISURA del D.lgs 12 aprile 2006 n.163, al netto del costo per la manodopera, degli oneri per la sicurezza (art. 86, comma 3-bis) e dei lavori in economia;
- l'appalto verrà aggiudicato anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, nel caso di due o più offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del regio decreto n. 827 del 1924.
- Saranno escluse le offerte in aumento. In caso di offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art.122 c.9 del D.Lgs. 163/06 si provvederà, nel caso in cui le offerte ammesse siano pari o superiori a dieci, all'esclusione automatica delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 86 del medesimo D.Lgs. 163/2006;
- Il contratto avrà per oggetto l'esecuzione dei lavori di "Risanamento conservativo dei loculi del Cimitero dell'Ulivo" di cui al progetto esecutivo approvato e sarà stipulato a misura ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in forma pubblica-amministrativa, con spese a carico dell'aggiudicatario;
- per ogni clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti si fa riferimento al Capitolato Speciale di Appalto integrante il progetto approvato;
- di assoggettare il contratto alla seguente normativa:



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Manutenzione

- Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 , codice delle leggi antimafia;

-Trattandosi di appalto di lavori, non sono attive convenzioni CONSIP (Legge 7 agosto 2012, n.135 di conversione del D.L. 6 luglio 2012, n. 95);

RITENUTO di indire pertanto, la gara di procedura negoziata, come dalle considerazioni che precedono;

RITENUTO altresì, non opportuno procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti del comma 1 bis art.2 del D.lgs.163/2006, in quanto non funzionale né conveniente, considerata la natura e l'entità dei lavori;

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ad oggetto: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006";

VISTO il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, con cui è stato approvato il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, per quanto tuttora vigente;

VISTI gli articoli107,183,191,192 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267;

VISTO il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti approvato con D.C.C. n. 110 del 10/05/2010;

VISTO il Provvedimento del Sindaco n° 49 del 27.12.2011 con cui si nomina il sottoscritto Arch. Giangolini Adriano quale Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica a far data dal 01/01/2012, prorogato con Provvedimento Sindacale N. 8 del 29/07/2015 fino al 31 Dicembre 2015;

STANTE la propria competenza;

RAVVISATA la necessità ed urgenza di provvedere in merito;

DETERMINA

1) **di DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) **di INDIRE** la gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l'affidamento dei lavori di "Risanamento conservativo conservativo dei loculi del Cimitero dell'Ulivo" in applicazione del combinato disposto degli artt.122, comma 7, e 57 comma 6 del Codice dei contratti, ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e l'entità dei lavori nonché in rapporto all'attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure;

3) **di INVITARE** alla gara n. 15 imprese individuate a seguito di espletamento di apposita indagine di mercato, l'elenco delle quali rimane riservato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 163/2006 fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;

4) **di STABILIRE** che

- il criterio di selezione delle offerte sarà quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82 comma 2, lettera a) APPALTI A MISURA del D.lgs 12 aprile 2006 n.163, al netto del costo per la manodopera, degli oneri per la sicurezza (art. 86, comma 3-bis) e dei lavori in economia;

- L'importo presunto a base d'asta dei lavori è pari ad Euro 143.500,00 di cui Euro€ 114.614,92 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 20.500,00 per incidenza costo manodopera, € 4.385,08 per oneri di sicurezza, € 4.000,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso e che la suddivisione delle lavorazioni relative all'intervento è la seguente:

lavorazione	Categoria D.P.R. 207/2010	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	importo (euro)	indicazioni speciali ai fini della gara	
					prevalente o scorporabile	subappaltabile (si/no)
Edifici civili ed industriali	OG1	I	SI	E143.500,00	prevalente	max 20%



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Manutenzione

- Le ditte da invitare dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa:

Requisiti di cui all'art. 90 del DPR n. 207/10 in misura non inferiore a quanto previsto nel medesimo articolo; per il rapporto di analogia di cui al suddetto art. 90, c. 1 lett. a) fra lavori eseguiti dall'operatore economico richiedente e quelli da affidare, si deve fare riferimento ai lavori descritti nella declaratoria di cui alla cat. OG1 di cui all'allegato A del DPR 207/2010;

in alternativa

attestazione di cui all'art. 40, comma 3, lett. B) del D.Lgs. n. 163/06, in corso di validità, rilasciata da Società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, nella cat. OG1 di cui all'allegato A del DPR 207/2010;

- l'appalto verrà aggiudicato anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, nel caso di due o più offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del regio decreto n. 827 del 1924.
- saranno escluse le offerte in aumento. In caso di offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art.122 c. 9 del D.Lgs. 163/06 si provvederà, nel caso in cui le offerte ammesse siano pari o superiori a dieci, all'esclusione automatica delle offerte che superano la soglia di anomalia dicui all'art. 86 del medesimo D.Lgs. 163/2006;
- forme di stipulazione del contratto: in forma pubblica-amministrativa, con spese a carico dell'aggiudicatario;
- di assoggettare il contratto alla seguente normativa:
 - Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 , codice delle leggi antimafia;
 - Trattandosi di appalto di lavori, non sono attive convenzioni CONSIP (Legge 7 agosto 2012, n.135 di conversione del D.L. 6 luglio 2012, n.95);

5) di **DARE ATTO** che:

- la somma necessaria alla copertura finanziaria dei lavori pari ad € 185.000,00 è prevista nel piano triennale degli investimenti 2015-2017 con imputazione al capitolo 1209.22.210, impegno n. 2015/1964, Siope 2117.
- la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione provvisoria nel caso in cui la Giunta Comunale dia formalmente mandato al dirigente che ha sottoscritto la lettera di invito per la revoca del procedimento di appalto; la revoca sarà disposta ove la copertura finanziaria della spesa prevista per l'appalto (Fondo Pluriennale Vincolato in Entrata) non venga inclusa nella determinazione dei saldi utili del patto di stabilità interno così come previsto nell'art.35 commi 3-5 del DDL di Stabilità' 2016. In tal caso nessun indennizzo, comunque denominato, sarà dovuto agli offerenti."

Le suddette spese dovranno essere completate e pagate entro l'esercizio 2016.

Il rispetto delle condizioni e dei tempi di attivazione e di conclusione dei lavori di cui sopra comportano il superamento della verifica di cui all'art. 9 D.L. 78/2009 in quanto la disposizione normativa le esclude dalla verifica del patto di stabilità.

- il presente atto ha valore di determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'oggetto della prestazione rientra nelle finalità istituzionali dell'Amministrazione Comunale previste nell'ordinamento;

6) di **ATTESTARE**, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

7) di **APPLICARE** le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità finanziaria;

8) di **RENDERE NOTO** che la presente procedura è contraddistinta dal seguente CIG: 651776342D e CUP E34E15001130004;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Manutenzione

9) di **DARE ATTO** pertanto, che si darà corso al presente provvedimento nell'ambito della Centrale Unica di Committenza per l'attivazione e gestione della procedura di gara;

10) di **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 10, c. 1, del D. Lgs. 163/2006 il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Arch. Adriano Giangolini.

Il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett b) del D.Lgs.vo 33/2013, sul sito istituzionale nell'ambito di "amministrazione trasparente" alla pagina Provvedimenti Dirigenti - Art. 23 c. 1 Punto B;

La presente determinazione viene trasmessa alle strutture preposte nell'Amministrazione al controllo di gestione per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo previste dall'art. 26 della legge 488/1999 e all'Ufficio di Ragioneria;

- la presente determinazione è impugnabile mediante ricorso al TAR Marche, entro i termini previsti dall'art.120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104 ed ai sensi della medesima normativa non è più consentito ricorso al Capo dello Stato.

IL DIRIGENTE

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA

(Dott. Arch. Adriano Giangolini)

(firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del decreto legislativo N. 82/2005)

DETERMINAZIONE N. 2239 DEL 15/12/2015

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.183 comma 7 del D.Lgs.n.267/2000 e succ. mm.ii.)

INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER L'IMPUTAZIONE DELLA SOMMA

Riferimenti contabili:

Conferma finanziamento per €143.500,00 SU MP.N.15/1964 (IVA ESCL.)DETERMINA A CONTRARRE

Fano, li 16-12-2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI

Mantoni Daniela

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

